

Gazzetta ufficiale

L 232

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
3 settembre 2009

Sommario

IV *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 4
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 6
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2009, del 29 maggio 2009, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 8
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 10
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 11
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 37 dell'accordo SEE** 13

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	18
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	21
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	23
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	25
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	27
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2009, del 29 maggio 2009, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE	37
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2009, del 29 maggio 2009, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101	40

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 289/2008 della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione delle femmine gravide dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (versione codificata) ⁽⁴⁾.

- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/220/CE della Commissione, del 12 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/233/CE della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione del programma di eradicazione presentato da alcuni Stati membri ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/234/CE della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/339/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 70 del 14.3.2008, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 56.

⁽⁷⁾ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58.

⁽⁸⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 39.

(9) La decisione 2008/185/CE abroga la decisione 2001/618/CE della Commissione ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo e dev'essere pertanto soppressa dallo stesso.

(10) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 289/2008 e 384/2008 e delle decisioni 2008/185/CE, 2008/220/CE, 2008/233/CE, 2008/234/CE

e 2008/339/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32008 D 0339**: Decisione 2008/339/CE della Commissione, del 25 aprile 2008 (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 39).»;
- 2) al punto 40 [Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 è aggiunto il testo seguente:
«modificata da:
— **32008 R 0289**: Regolamento (CE) n. 289/2008 della Commissione, del 31 marzo 2008 (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 3),
— **32008 R 0384**: Regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008 (GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3).»;
- 3) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (Decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:
«— **32008 D 0220**: Decisione 2008/220/CE della Commissione, del 12 marzo 2008 (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 9).»;
- 4) il testo del punto 64 (Decisione 2001/618/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso;
- 5) al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32008 D 0234**: Decisione 2008/234/CE della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58).»;
- 6) al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32008 D 0233**: Decisione 2008/233/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 56).»;
- 7) al punto 83 (Decisione 2007/846/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:
«84. **32008 D 0185**: Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il capitolo I dell'allegato I è modificato come segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 41/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/77/CE della Commissione, del 25 gennaio 2008, recante approvazione dei piani per il 2008 relativi all'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e alla vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Bulgaria ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/88/CE della Commissione, del 28 gennaio 2008, che modifica la decisione 2005/59/CE relativamente alle zone della Slovacchia in cui devono essere attuati i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/97/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina (*B. melitensis*) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento a talune regioni amministrative italiane della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e brucellosi bovina, nonché ad alcune regioni amministrative della Polonia della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica ⁽⁴⁾, rettificata dalla GU L 281 del 24.10.2008, pag. 35.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la Decisione della Commissione, del 22 febbraio 2008, che modifica la decisione 2007/683/CE relativa all'approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

- 1) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 29 (Decisione 2005/59/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32008 D 0088:** Decisione 2008/88/CE della Commissione, del 28 gennaio 2008 (GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 34).»;

- 2) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 42 (decisione 2007/683/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserito quanto segue:

«modificata da:

— **32008 D 0159:** Decisione 2008/159/CE della Commissione, del 22 febbraio 2008 (GU L 51 del 26.2.2008, pag. 21).»;

- 3) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 43 (Decisione 2007/870/CE della Commissione) della parte 3.2 viene inserito il punto seguente:

«44. **32008 D 0077:** Decisione 2008/77/CE della Commissione, del 25 gennaio 2008, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini contro la peste suina classica in Bulgaria (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 28).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

- 4) ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 D 0097:** Decisione 2008/97/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008 (GU L 32 del 6.2.2008, pag. 25), rettificata dalla GU L 281 del 24.10.2008, pag. 35.»

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2008, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 28 dell'1.2.2008, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 32 del 6.2.2008, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 51 del 26.2.2008, pag. 21.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2008/77/CE, 2008/88/CE e 2008/97/CE, rettificata dalla GU L 281 del 24.10.2008, pag. 35, e della decisione 2008/159/CE, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 42/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione, del 6 ottobre 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione dell'additivo Clinacox, destinato ad alimenti per animali, appartenente al gruppo di coccidiostatici e di altre sostanze medicinali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 2008/38/CE relativamente agli alimenti per animali destinati a sostenere la funzione renale in caso di insufficienza renale cronica ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

- 1) al punto 1k [Regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione], al punto 1t [Regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione] e al punto 37 [Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione] viene aggiunto il trattino seguente:

«— **32008 R 0976**: Regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione, del 6 ottobre 2008 (GU L 266 del 7.10.2008, pag. 3).»;

- 2) dopo il punto 1zzzzr [Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzs. **32008 R 0721**: Regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23).

1zzzzt. **32008 R 0971**: Regolamento (CE) n. 971/2008 della Commissione, del 3 ottobre 2008, concernente un nuovo impiego di un coccidiostatico come additivo per mangimi (GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.), rettificato dalla GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 32.»;

- 3) al punto 14c (Direttiva 2008/38/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

— **32008 L 0082**: Direttiva 2008/82/CE della Commissione, del 30 luglio 2008 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 48).»;

- 4) al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il trattino seguente:

«— **32008 L 0076**: Direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 37).»

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 265 del 4.10.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 266 del 7.10.2008, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 48.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 721/2008, (CE) n. 971/2008, rettificato dalla GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 32, e del regolamento (CE) n. 976/2008 e delle direttive 2008/76/CE e 2008/82/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2009

del 29 maggio 2009

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2009 del 17 marzo 2009 ⁽²⁾.

(3) Occorre incorporare nell'accordo il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento ⁽³⁾.

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l'allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante ⁽⁴⁾.

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti ⁽⁵⁾.

(6) Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, già integrato nell'accordo, abroga le direttive del Consiglio 76/895/CEE ⁽⁷⁾, 86/362/CEE ⁽⁸⁾, 86/363/CEE ⁽⁹⁾ e 90/642/CEE ⁽¹⁰⁾, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«— **32008 R 0149:** Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008 (GU L 58 dell'1.3.2008, pag. 1),

— **32008 R 0260:** Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31),

— **32008 R 0839:** Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1).»

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Il testo dei punti 13 (Direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è soppresso;

2) al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32008 R 0149:** Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione, del 29 gennaio 2008 (GU L 58 dell'1.3.2008, pag. 1),

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 58 dell'1.3.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

— **32008 R 0260**: Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 31),

— **32008 R 0839**: Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008 (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 149/2008, (CE) n. 260/2008 e (CE) n. 839/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2008/121/CE abroga la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XI dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del punto 4b (direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;

- 2) dopo il punto 4b, è inserito il punto seguente:

«4c. **32008 L 0121:** direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/121/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 27/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽²⁾. È opportuno consentire alla Norvegia e all'Islanda di mantenere i tenori massimi più bassi per le diossine e i PCB diossina-simili nell'olio di organismi marini stabiliti nel loro diritto nazionale, adottato per motivi di salute pubblica.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione, del 28 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le *Fusarium*-tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 abroga il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo e deve quindi essere abrogato dallo stesso.
- (6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del punto 54zn [Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] è soppresso;

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

- 2) dopo il punto 54zzzy (Direttiva 2008/60/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«54zzzz. **32006 R 1881**: Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5), modificato da:

— **32007 R 1126**: Regolamento (CE) n. 1126/2007 della Commissione, del 28 settembre 2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14),

— **32008 R 0629**: Regolamento (CE) n. 629/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

nell'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

“Per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine e i PCB diossina-simili nell'olio di organismi marini, l'Islanda e la Norvegia possono mantenere un tenore massimo di 5 pg/g grasso per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ).”»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1881/2006, (CE) n. 1126/2007 e (CE) n. 629/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2009

del 29 maggio 2009

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
e il protocollo 37 dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2009 del 5 febbraio 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2008 del 4 luglio 2008 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al

pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'agenzia ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre estendere il protocollo 37 dell'accordo ai gruppi di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali per uso umano) e (medicinali per uso veterinario) a norma dell'articolo 101 dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II e il protocollo 37 dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 726/2004, 2049/2005 e 507/2006 e delle direttive 2004/27/CE, 2004/28/CE e 2004/24/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*). Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se posteriore, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo fra il Liechtenstein e l'Austria che stabilisce le modalità tecniche per il riconoscimento, da parte del Liechtenstein, delle autorizzazioni austriache all'immissione in commercio nell'ambito della procedura decentrata o della procedura di mutuo riconoscimento.

⁽¹⁾ GU L 73 del 19.3.2009, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 280 del 23.10.2008, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6.

(*) Segnalata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

ALLEGATO

L'allegato II e il protocollo 37 dell'accordo sono modificati come segue:

- 1) Il testo della parte introduttiva del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è sostituito, a partire dal quarto paragrafo, dal testo seguente:

«Quando vengono adottate decisioni in merito ai medicinali secondo le procedure comunitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente, ed entro trenta giorni dalla decisione comunitaria, le decisioni corrispondenti in conformità degli atti pertinenti. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

L'Autorità di vigilanza EFTA sorveglia l'applicazione delle decisioni adottate dagli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 109 dell'accordo.

Qualora un qualsiasi atto rilevante preveda procedure comunitarie in materia di concessione, sospensione o revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché in materia di vigilanza, compresa la farmacovigilanza, ispezioni e sanzioni, detti compiti e altri compiti analoghi vengono svolti dalle autorità competenti degli Stati EFTA, cui incombono i medesimi obblighi delle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee.

In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, *mutatis mutandis*, la parte VII dell'accordo.

Gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per i medicinali, di seguito "l'agenzia", istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le disposizioni finanziarie del titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano alla partecipazione degli Stati EFTA ai lavori dell'agenzia.

Gli Stati EFTA partecipano pertanto al contributo della Comunità di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A tal fine, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo si applicano, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda la partecipazione finanziaria degli Stati EFTA al suddetto contributo della Comunità.

Gli Stati EFTA possono inviare osservatori alle riunioni del consiglio d'amministrazione dell'agenzia.

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali veterinari, del comitato per i medicinali orfani e del comitato per i medicinali a base di piante. Le modalità di partecipazione per i rappresentanti degli Stati EFTA sono conformi alle disposizioni del titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali rappresentanti, tuttavia, non prendono parte alle votazioni e le loro posizioni vengono registrate separatamente. La presidenza è riservata a un membro nominato da uno Stato membro delle Comunità europee.

Gli Stati EFTA sono associati a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 27 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e dall'articolo 31 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rappresentanti degli Stati EFTA, tuttavia, non prendono parte alle votazioni e le loro posizioni vengono registrate separatamente. La presidenza è riservata a un membro nominato da uno Stato membro delle Comunità europee.

Uno Stato EFTA può chiedere all'agenzia di avviare una procedura di arbitrato a norma del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del titolo III, capo 4 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La richiesta viene rivolta in primo luogo alla Commissione. Se ritiene che la richiesta presenti un interesse comune, la Commissione la trasmette all'agenzia ai fini di un ulteriore trattamento.

Gli Stati EFTA partecipano pienamente al programma relativo allo scambio telematico di informazioni sui medicinali.

L'Islanda e la Norvegia forniscono alle proprie autorità nazionali competenti e ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio la versione linguistica delle autorizzazioni all'immissione in commercio necessarie per accedere al loro mercato.

Un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, rilasciata in seguito a parere adottato dal competente comitato scientifico dell'agenzia in conformità dell'articolo 9 o dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, non è soggetta a diritti e onorari diversi da quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 3, e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Avendo personalità giuridica l'agenzia gode, in tutti gli Stati delle Parti contraenti, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

Gli Stati EFTA applicano all'agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, a qualsiasi documento dell'agenzia riguardante gli Stati EFTA.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.»;

- 2) il testo del punto 15g [Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è soppresso;
- 3) al punto 15p [Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

— **32004 L 0028:** Direttiva 2004/28/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).»;

- 4) al punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32004 L 0027:** Direttiva 2004/27/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34),

— **32004 L 0024:** Direttiva 2004/24/CE del Parlamento e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 85).»;

- 5) ai punti 15p (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente dopo le disposizioni transitorie:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

Il Liechtenstein non è tenuto a partecipare alla procedura decentrata e alla procedura di mutuo riconoscimento e, pertanto, non è tenuto a rilasciare le corrispondenti autorizzazioni all'immissione in commercio. Le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dall'Austria nell'ambito della procedura decentrata e della procedura di mutuo riconoscimento sono invece valide per il Liechtenstein su richiesta di un richiedente di tale autorizzazione.»;

- 6) dopo il punto 15za [Regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

«15zb. **32004 R 0726:** Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stabilito in uno Stato EFTA, il diritto di imporre penali ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio a norma dell'articolo 84, paragrafo 3, viene esercitato dallo Stato EFTA in base a una proposta della Commissione europea.

- 15zc. **32005 R 2049**: Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).
- 15zd. **32006 R 0507**: Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6).»;
- 7) nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:
- «27. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali per uso umano) (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
28. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali veterinari) (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).»
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2009 del 5 febbraio 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 15h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32005 R 1905:** regolamento (CE) n. 1905/2005 del Consiglio del 14 novembre 2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).»

- 2) dopo il punto 15zd [regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«15ze. **32005 R 1277:** regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il regolamento si applica solo agli Stati AELS (EFTA) — SEE in relazione al regolamento (CE) n. 273/2004.

- 15zf. **32005 L 0028:** direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1277/2005 e (CE) n. 1905/2005 e della direttiva 2005/28/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 73 del 19.3.2009, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 17i (Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«17j. **32008 L 0096**: Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione

della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/96/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 56j (Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**32008 L 0106**: Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/106/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni ⁽²⁾, rettificata da GU L 33 del 4.2.2006, pag. 87, e da GU L 105 del 13.4.2006, pag. 65,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56u [regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il seguente punto:

«56v. **32005 L 0035**: Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11), rettificata da GU L 33 del 4.2.2006, pag. 87, e da GU L 105 del 13.4.2006, pag. 65.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

La seconda frase dell'articolo 4 non si applica.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/35/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 66/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

Articolo 2

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

I testi del regolamento (CE) n. 859/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili ⁽²⁾,

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

«— **32008 R 0859**: regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione del 20 agosto 2008 (GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1).»

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Il testo del punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal seguente testo:

considerando quanto segue:

«66i **32008 R 0820**: Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8).»

Articolo 2

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.

I testi del regolamento (CE) n. 820/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

(2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽²⁾ è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004 del 26 aprile 2004 ⁽³⁾, che prevede adattamenti nazionali specifici.

La presente decisione entra in vigore il 30° maggio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽⁴⁾.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) Il regolamento (CE) n. 820/2008 abroga il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo e che deve quindi essere abrogato a norma dell'accordo stesso,

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

considerando quanto segue:

«66ia. **C(2008) 4333 definitivo**: decisione C(2008) 4333 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure supplementari di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.»

Articolo 2

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2009 del Comitato misto SEE del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*), oppure il giorno in cui entra in vigore la decisione n. 67/2009 del Comitato misto SEE del 29 maggio 2009, se successivo.

Articolo 3

(2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽²⁾ è stato integrato nell'accordo con decisione n. 61/2004 del Comitato misto SEE, del 26 aprile 2004, che prevede adattamenti nazionali specifici ⁽³⁾.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione C(2008)4333 definitivo della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure supplementari di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione,

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2009 del Comitato misto SEE, del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽²⁾.
- (3) Considerate la situazione geografica specifica e la bassa densità di popolazione dell'Islanda e tenuto conto della composizione della flotta aerea che assicura i collegamenti interni in Islanda, è opportuno che il regolamento (CE) n. 300/2008 non si applichi ai servizi aerei interni sul territorio dell'Islanda. Le misure nazionali di sicurezza che si applicano in Islanda ai servizi aerei interni forniscono un livello di protezione adeguato.
- (4) Considerata la situazione specifica del Liechtenstein, caratterizzata dalla presenza combinata di un territorio molto piccolo e di una struttura geografica specifica e dal fatto che il volume complessivo del traffico aereo in Liechtenstein è molto ridotto, che non è disponibile alcun servizio aereo internazionale regolare da e per il Liechtenstein e che le infrastrutture dell'aviazione civile del Liechtenstein consistono in un solo eliporto, è opportuno che il regolamento in oggetto non si applichi alle infrastrutture dell'aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.
- (5) Il regolamento (CE) n. 300/2008 abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo e deve quindi essere abrogato nel quadro dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al punto 66h [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽³⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

«**32008 R 0300**: regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

- a) L'articolo 7 non si applica agli Stati EFTA;
 - b) ogniquale volta la Comunità negozia con un paese terzo, in base all'articolo 20, al fine di concludere un accordo per promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli, essa si adopera perché agli Stati EFTA sia proposto un accordo analogo con il paese terzo interessato. A loro volta, gli Stati EFTA si adoperano per concludere con i paesi terzi accordi analoghi a quelli della Comunità;
 - c) le misure di cui al presente regolamento non si applicano agli aeroporti islandesi nel quadro dei servizi aerei interni;
 - d) le misure di cui al presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell'aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.»
- 2) il testo dell'appendice 8 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 300/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 70/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a) ⁽³⁾.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 66q [Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32008 R 1056**: Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 5).»;

- 2) al punto 66p [Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 1057**: Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1056/2008 e (CE) n. 1057/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 283 del 28.10.2008, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 71/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

Articolo 2

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

I testi del regolamento (CE) n. 298/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 298/2009 della Commissione, dell'8 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽²⁾,

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

DECIDE:

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 1

Al punto 66zab [regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

«— **32009 R 0298**: regolamento (CE) n. 298/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009 (GU L 95 del 9.4.2009, pag. 16).»

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 95 del 9.4.2009, pag. 16.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 72/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 52/2009 del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/889/CE della Commissione, del 18 novembre 2008, recante modifica delle decisioni 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE e 2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Ai punti 2h (Decisione 2003/31/CE della Commissione) e 2o (Decisione 2002/747/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 D 0889**: Decisione 2008/889/CE della Commissione, del 18 novembre 2008 (GU L 318 del 28.11.2008, pag. 12).»;

- 2) ai punti 2r (Decisione 2005/342/CE della Commissione), 2t (Decisione 2005/344/CE della Commissione) e 2u (Decisione 2005/360/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

- **32008 D 0889**: Decisione 2008/889/CE della Commissione, del 18 novembre 2008 (GU L 318 del 28.11.2008, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della decisione 2008/889/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 318 del 28.11.2008, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 73/2009
del 29 maggio 2009
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

considerando quanto segue:

I testi della decisione 2008/861/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 54/2009 del Comitato misto SEE del 24 aprile 2009 ⁽¹⁾.

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ⁽²⁾.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

(3) La decisione 2008/861/CE abroga la decisione 98/385/CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 162 del 25.6.2009, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 306 del 15.11.2008, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

L'allegato XXI è così modificato:

- 1) Al punto 7b (direttiva 95/64/CE del Consiglio), il testo del primo trattino (decisione 98/385/CE della Commissione) è soppresso.
- 2) Al punto 7b (direttiva 95/64/CE della Commissione) il testo dell'adattamento della lettera b) è soppresso.
- 3) Dopo il punto 7ba (decisione 2005/366/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«7bb. **32008 D 0861**: decisione 2008/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 306 del 15.11.2008, pag. 66).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

All'allegato I della decisione va aggiunto l'elenco di cui all'appendice 2 del presente allegato.»

- 4) La tabella di cui all'appendice 2 («ELENCO DEI PORTI EFTA») è sostituita dalla tabella seguente:

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
«IS	IS00	X	Akranes	ISAKR		X	1320
IS	IS00	X	Akureyri	ISAKU		X	4635
IS	IS00	X	Árskógssandur	ISASS		X	4625
IS	IS00	X	Bakkafjörður	ISBAK	ISVPN		5710
IS	IS00	X	Bíldudalur	ISBIL		X	2425
IS	IS00	X	Blönduós	ISBLO		X	3520
IS	IS00	X	Bolungarvík	ISBOL		X	2445
IS	IS00	X	Borgarfjörður eystri	ISBGJ	ISSEY		5720
IS	IS00	X	Breiddalsvík	ISBRE	ISSTD		5755
IS	IS00	X	Dalvík	ISDAL		X	4615
IS	IS00	X	Djúpivogur	ISDJU		X	5760
IS	IS00	X	Drangsnes	ISDRA	ISHVK		2465
IS	IS00	X	Eskifjörður	ISESK		X	5735
IS	IS00	X	Fáskrúðsfjörður	ISFAS		X	5745
IS	IS00	X	Flateyri	ISFLA		X	2435
IS	IS00	X	Garður	ISGRD	ISKEF		7125
IS	IS00	X	Grenivík	ISGRE	ISAKU		4645
IS	IS00	X	Grindavík	ISGRI		X	7110
IS	IS00	X	Grímsey	ISGRY		X	4650
IS	IS00	X	Grundarfjörður	ISGRF		X	1350
IS	IS00	X	Grundartangi	ISGRT		X	1310
IS	IS00	X	Hafnarfjörður	ISHAF		X	7145
IS	IS00	X	Hafnir	ISHNR	ISKEF		7115
IS	IS00	X	Hjalteyri	ISHJA	ISAKU		4630
IS	IS00	X	Hofsós	ISHOF	ISSAU		3550
IS	IS00	X	Hólmavík	ISHVK		X	2470
IS	IS00	X	Hrísey	ISHRI		X	4620
IS	IS00	X	Húsavík	ISHUS		X	4655

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
IS	IS00	X	Hvammstangi	ISHVM		X	3510
IS	IS00	X	Höfn Hornafjörður	ISHFN		X	5765
IS	IS00	X	Ísafjörður	ISISA		X	2450
IS	IS00	X	Keflavík	ISKEF		X	7130
IS	IS00	X	Kópasker	ISKOP	ISRAU		4665
IS	IS00	X	Kópavogur	ISKOV		X	7155
IS	IS00	X	Neskaupstaður	ISNES		X	5730
IS	IS00	X	Nordurfjörður	ISNOU	ISHVK		2460
IS	IS00	X	Ólafsfjörður	ISOLF		X	4610
IS	IS00	X	Ólafsvík	ISOLV		X	1340
IS	IS00	X	Patreksfjörður	ISPAT		X	2415
IS	IS00	X	Raufarhöfn	ISRAU		X	4670
IS	IS00	X	Reyðarfjörður	ISRFJ		X	5740
IS	IS00	X	Reykholar	ISRHA		X	2410
IS	IS00	X	Reykjavík	ISREY		X	8010
IS	IS00	X	Rif	ISRIF		X	1330
IS	IS00	X	Sandgerði	ISSAN		X	7120
IS	IS00	X	Sauðárkrókur	ISSAU		X	3540
IS	IS00	X	Seyðisfjörður	ISSEY		X	5725
IS	IS00	X	Siglufjörður	ISSIG		X	3560
IS	IS00	X	Skagaströnd	ISSKA		X	3530
IS	IS00	X	Straumsvík	ISSTR		X	7140
IS	IS00	X	Stykkishólmur	ISSTY		X	1360
IS	IS00	X	Stöðvarfjörður	ISSTD		X	5750
IS	IS00	X	Suðureyri	ISSUD	ISISA		2440
IS	IS00	X	Súðavík	ISSUV	ISISA		2455
IS	IS00	X	Svalbardseyri	ISSVA	ISAKU		4640
IS	IS00	X	Tálknafjörður	ISTAL		X	2420
IS	IS00	X	Vestmannaeyjar	ISVES		X	6810
IS	IS00	X	Vogar	ISVOG	ISKEF		7135
IS	IS00	X	Vopnafjörður	ISVPN		X	5715
IS	IS00	X	Þingeyri (Thingeyri)	ISTEY		X	2430
IS	IS00	X	Þorlákshöfn (Thorlakhofn)	ISTHH		X	6820
IS	IS00	X	Þórshöfn (Thorshofn)	ISTHO		X	4675
IS	IS00	X	Altri porti — Islanda	IS888			
			62	62	15	47	
NO	NO00	X	Alta	NOALF		X	
NO	NO00	X	Andøy	NOADY		X	
NO	NO00	X	Arendal	NOARE		X	
NO	NO00	X	Aukra	NOAUK	NOMOL		
NO	NO00	X	Aure	NOAUE	NOKSU		

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
NO	NO00	X	Aurland	NOAUL		X	
NO	NO00	X	Averøy	NOAVE	NOKSU		
NO	NO00	X	Ballangen	NOBLL			
NO	NO00	X	Bergen, Mongstad, Sture, Ågotnes, Eikefet, Askøy, Modalen	NOBGO		X	
NO	NO00	X	Berlevåg	NOBVG		X	
NO	NO00	X	Bodø	NOBOO		X	
NO	NO00	X	Brattvåg/Haram	NOBRV	NOAES		
NO	NO00	X	Bremanger	NOBRE		X	
NO	NO00	X	Brønnøy	NOBRO		X	
NO	NO00	X	Båtsfjord	NOBJF		X	
NO	NO00	X	Deatnu — Tana/Leirpollen	NOTAA			
NO	NO00	X	Drammen/Solumstrand/Tørkopp/Lier/Hurum/Tofte/Svelvik	NODRM		X	
NO	NO00	X	Eigersund	NOEGD		X	
NO	NO00	X	Elnesvågen/Fræna	NOFRE	NOMOL		
NO	NO00	X	Farsund	NOFAN		X	
NO	NO00	X	Flakstad	NOFKS		X	
NO	NO00	X	Flekkefjord	NOFFD		X	
NO	NO00	X	Florø/Flora	NOFRO		X	
NO	NO00	X	Forsand	NOFOR			
NO	NO00	X	Fredrikstad/Sarpsborg	NOBRG		X	
NO	NO00	X	Frei	NOFRJ	NOKSU		
NO	NO00	X	Frosta	NOFRT	NOVER		
NO	NO00	X	Fusa	NOFUS		X	
NO	NO00	X	Giske	NOGIS	NOAES		
NO	NO00	X	Gjemnes	NOGJM	NOKSU		
NO	NO00	X	Gjesdal/Dirdal	NOGJS			
NO	NO00	X	Gloppen	NOGLP	NOMAY		
NO	NO00	X	Grimstad	NOGTD		X	
NO	NO00	X	Gulen	NOGUL		X	
NO	NO00	X	Hadsel/Melbu/Stokmarknes	NOHAD		X	
NO	NO00	X	Halden	NOHAL		X	
NO	NO00	X	Halsa	NOHLS	NOKSU		
NO	NO00	X	Hammerfall/Sørfold	NOHFL			
NO	NO00	X	Hammerfest	NOHFT		X	
NO	NO00	X	Harstad	NOHRD		X	
NO	NO00	X	Haugesund, Tysvær, Karmøy/Kårstø, Skudeneshavn, Kopervik	NOKAS		X	

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
NO	NO00	X	Hjelmeland/Årdal	NOHJL			
NO	NO00	X	Holmestrand	NOHOL		X	
NO	NO00	X	Honningsvåg/ Nordkapp	NOHVG		X	
NO	NO00	X	Horten/Borre	NOBRR		X	
NO	NO00	X	Høyanger	NOHYR			
NO	NO00	X	Inderøy	NOIND	NOVER		
NO	NO00	X	Kirkenes/Sør- Varanger	NOKKN		X	
NO	NO00	X	Kragerø	NOKRA		X	
NO	NO00	X	Kristiansand S	NOKRS		X	
NO	NO00	X	Kristiansund N/ Grip	NOKSU		X	
NO	NO00	X	Kvam	NOKVM			
NO	NO00	X	Kvinesdal	NOKVD		X	
NO	NO00	X	Kvinnherad	NOKVH			
NO	NO00	X	Kyrksæterøra/ Hemne	NOKYR	NOKSU		
NO	NO00	X	Larvik	NOLAR		X	
NO	NO00	X	Lebesby	NOLEB		X	
NO	NO00	X	Leksvik/Vanvikan/ Verrabotn	NOLKV	NOVER		
NO	NO00	X	Lillesand	NOLIL		X	
NO	NO00	X	Loppa/Øksfjord	NOLOP		X	
NO	NO00	X	Luster	NOLUS		X	
NO	NO00	X	Lødingen	NOLOD		X	
NO	NO00	X	Mandal	NOMAN		X	
NO	NO00	X	Meløy/Glomfjord/ Ørnes	NOMEY			
NO	NO00	X	Midsund	NOMID	NOMOL		
NO	NO00	X	Mo i Rana/Rana	NORNA		X	
NO	NO00	X	Modalen	NOMOD		X	
NO	NO00	X	Molde	NOMOL		X	
NO	NO00	X	Mosjøen/Vefsn	NOMJF		X	
NO	NO00	X	Moss	NOMSS		X	
NO	NO00	X	Mosvik	NOMSV	NOVER		
NO	NO00	X	Måløy	NOMAY		X	
NO	NO00	X	Måsøy/Havøysund	NOMSY		X	
NO	NO00	X	Namsos	NOOSY		X	
NO	NO00	X	Narvik	NONVK		X	
NO	NO00	X	Nesna	NONSN			
NO	NO00	X	Neset	NONST	NOMOL		
NO	NO00	X	Nordfjardeid/Eid	NOEID	NOMAY		
NO	NO00	X	Odda	NOODD			
NO	NO00	X	Impianti offshore Mare di Barents	NO770			

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
NO	NO00	X	Impianti offshore costa del Helgeland	NO740			
NO	NO00	X	Impianti offshore Mare del Nord	NO750			
NO	NO00	X	Orkdal/Orkanger	NOORK	NOTRD		
NO	NO00	X	Osen	NOOSN			
NO	NO00	X	Oslo	NOOSL		X	
NO	NO00	X	Osterøy	NOOST		X	
NO	NO00	X	Altri porti — Norvegia	NO888			
NO	NO00	X	Altri impianti offshore	NO790			
NO	NO00	X	Porsgrunn, Rafnes, Herøya, Brevik, Skien, Langesund, Voldsfjorden	NOGVL		X	
NO	NO00	X	Rørvik/Vikna	NOVKN		X	
NO	NO00	X	Sandefjord	NOSAD		X	
NO	NO00	X	Sandnes	NOSAS		X	
NO	NO00	X	Sandnessjøen	NOSSJ		X	
NO	NO00	X	Sauda	NOSAU		X	
NO	NO00	X	Selje	NOSJE	NOMAY		
NO	NO00	X	Sjøvegan/Salangen	NOSAL		X	
NO	NO00	X	Skjervøy	NOSKY		X	
NO	NO00	X	Smøla	NOSMO	NOKSU		
NO	NO00	X	Sokndal/Jøssingfjord/Rekefjord	NOSOK			
NO	NO00	X	Sortland	NOSLX		X	
NO	NO00	X	Stavanger, Sola/Risavik, Forus, Dusavik, Mekjarvik	NOSVG		X	
NO	NO00	X	Steinkjer	NOSTE	NOVER		
NO	NO00	X	Stjørdal	NOSTJ	NOTRD		
NO	NO00	X	Stord/Leirvik	NOSRP		X	
NO	NO00	X	Strand/Tau/Jørpeland	NOSTD			
NO	NO00	X	Stranda	NOSRN		X	
NO	NO00	X	Stryn	NOSTR	NOMAY		
NO	NO00	X	Sula/Langevåg	NOSUA	NOAES		
NO	NO00	X	Suldal/Sand	NOSUL			
NO	NO00	X	Sunndal/Sunndalsøra	NOSUN	NOKSU		
NO	NO00	X	Surnadal	NOSUR	NOKSU		
		X	Svalbard	SJ888			
NO	NO00	X	Tingvoll	NOTIN	NOKSU		
NO	NO00	X	Tromsø/Buvik	NOTOS		X	
NO	NO00	X	Trondheim/Flakk	NOTRD		X	

CTRY	MCA	MODIFIC.	PORT NAME	LOCODE	NAT. STAT. GROUP	STATISTICAL PORT	NATIONAL CODE
NO	NO00	X	Tustna	NOTUS	NOKSU		
NO	NO00	X	Tysfjord/Kjopsvik	NOTYF			
NO	NO00	X	Tønsberg/ Slagentangen/ Valløy	NOTON		X	
NO	NO00	X	Vadsø	NOVDS		X	
NO	NO00	X	Vanylven/Åheim	NOVAY			
NO	NO00	X	Vardø	NOVAO		X	
NO	NO00	X	Verdal/Levanger	NOVER		X	
NO	NO00	X	Verran/Follafoss	NOVRR	NOVER		
NO	NO00	X	Vestnes/Tomra/ Tresfjord	NOVST	NOMOL		
NO	NO00	X	Vestvågøy	NOVVY		X	
NO	NO00	X	Vindafjord/Ølen	NOOLN		X	
NO	NO00	X	Volda	NOVDA			
NO	NO00	X	Værøy	NOVEY		X	
NO	NO00	X	Vågan/Svolvær/ Kabelvåg	NOVGN		X	
NO	NO00	X	Øksnes/Myre	NOMYO		X	
NO	NO00	X	Ørsta	NOORS			
NO	NO00	X	Ålesund	NOAES		X	
NO	NO00	X	Årdal/Årdalstangen (i Sognefjorden)	NOAAN			
			133	133	31	75»	

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 39/2009 del Comitato misto SEE, del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1260/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 23 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1261/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1262/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRIC) 13 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1263/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008,

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRIC) 14 ⁽⁶⁾.

- (7) Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 53/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 1 ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 69/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e al principio contabile internazionale (IAS) 27 ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il Regolamento (CE) n. 70/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) ⁽¹⁰⁾.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1725/2003 del Consiglio ⁽¹¹⁾, che è integrato nell'accordo e dev'essere pertanto soppresso dall'accordo,

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 17 del 22.1.2009, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU L 21 del 24.1.2009, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 10ba [regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione] dell'allegato XXII è sostituito dal testo seguente:

«**32008 R 1126**: Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1), modificato da:

- **32008 R 1260**: Regolamento (CE) n. 1260/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008 (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 10),
- **32008 R 1261**: Regolamento (CE) n. 1261/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 17),
- **32008 R 1262**: Regolamento (CE) n. 1262/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 21),
- **32008 R 1263**: Regolamento (CE) n. 1263/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 25),
- **32008 R 1274**: Regolamento (CE) n. 1274/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008 (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 3),
- **32009 R 0053**: Regolamento (CE) n. 53/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009 (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 23),

— **32009 R 0069**: Regolamento (CE) n. 69/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 10),

— **32009 R 0070**: Regolamento (CE) n. 70/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1126/2008, (CE) n. 1260/2008, (CE) n. 1261/2008, (CE) n. 1262/2008, (CE) n. 1263/2008, (CE) n. 1274/2008, (CE) n. 53/2009, (CE) n. 69/2009 e (CE) n. 70/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2009

del 29 maggio 2009

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è aggiunto il seguente trattino:

considerando quanto segue:

«— **32008 D 1351:** decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).»

Articolo 2

(1) Il protocollo 31 dell'accordo, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2006 del 2 giugno 2006 ⁽¹⁾.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 3

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione ⁽²⁾.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

(3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2009,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 245 del 7.9.2006, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2009

del 30 giugno 2009

che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, («l'accordo»), in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 10 dell'accordo non è stato modificato dal comitato misto SEE.
- (2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009 ⁽¹⁾.
- (3) Nell'interesse reciproco della Comunità europea e degli Stati EFTA è opportuno modificare il protocollo 10 dell'accordo al fine di evitare inutili restrizioni e di prevedere un insieme di disposizioni che stabiliscono misure doganali di sicurezza equivalenti per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione di paesi terzi.
- (4) La presente decisione del comitato misto SEE non si dovrebbe applicare all'Islanda e al Liechtenstein. Tuttavia, essa dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati EFTA, con riserva di una nuova decisione del comitato misto SEE.
- (5) La Comunità e la Norvegia sono decise a migliorare la sicurezza degli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi.
- (6) Nell'interesse reciproco della Comunità e della Norvegia è necessario stabilire misure doganali di sicurezza equivalenti per il trasporto di merci in provenienza o a destinazione di paesi terzi, e farne coincidere l'entrata in vigore con le misure corrispondenti applicate dagli Stati membri dell'Unione europea.
- (7) La Comunità e la Norvegia intendono garantire un livello di sicurezza equivalente nei rispettivi territori mediante misure doganali di sicurezza basate sulla legislazione vigente nella Comunità.
- (8) Le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza relativi alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali, nonché l'attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato riconosciuta reciprocamente.

(9) È auspicabile che la Norvegia sia consultata in merito all'evoluzione delle norme comunitarie relative alle misure doganali di sicurezza e che sia informata della loro applicazione. È pertanto necessario modificare il protocollo 37 dell'accordo, che elenca i comitati ai cui lavori sono associati gli esperti degli Stati EFTA qualora sia necessario garantire il buon funzionamento dell'accordo.

(10) Dal momento che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata integrata nell'accordo con la decisione del comitato misto SEE n. 83/1999 ⁽²⁾, la Norvegia dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 10 dell'accordo è modificato, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo è aggiunto il seguente punto:

«29. Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].»

Articolo 3

1. La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2009 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo ^(*).

2. In attesa delle notifiche di cui al paragrafo 1, la Comunità e la Norvegia applicano la presente decisione a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2009 o da una data successiva convenuta dalla Comunità e dalla Norvegia e comunicata agli altri Stati EFTA e all'Autorità di vigilanza EFTA.

⁽²⁾ GU L 296 del 23.11.2000, pag. 41.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

ALLEGATO

Il protocollo 10 dell'accordo è modificato come segue:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Le misure doganali di sicurezza di cui al capo II *bis* e agli allegati I e II del protocollo si applicano unicamente fra la Comunità e la Norvegia.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II *bis* e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:

— il territorio doganale della Comunità,

— il territorio doganale della Norvegia.»;

2) il seguente capo è inserito dopo il capo II (**PROCEDURE**):

«CAPO II BIS

MISURE DOGANALI DI SICUREZZA*Articolo 9 bis***Definizioni**

Ai fini del presente capo, si intende per:

- a) “rischio”: la probabilità che si verifichi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;
- b) “gestione del rischio”: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale.

*Articolo 9 ter***Disposizioni generali in materia di sicurezza**

- 1. Le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
- 2. Le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza definite nel presente capo quando il trasporto delle merci ha luogo fra i rispettivi territori doganali.
- 3. Prima di concludere un accordo con un paese terzo nel settore disciplinato dal presente capo le parti contraenti si consultano per accertarne la compatibilità con le disposizioni del presente capo, in particolare se tale accordo contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo. Ciascuna parte contraente garantisce che gli accordi con i paesi terzi non creino diritti e obblighi per un'altra parte contraente, salvo qualora il comitato misto SEE decida altrimenti.

*Articolo 9 quater***Dichiarazioni preliminari all'arrivo e alla partenza**

- 1. Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di entrata (“dichiarazione sommaria di entrata”), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita ("dichiarazione sommaria di uscita"), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

3. Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita sono presentate prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.

4. La presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché le misure transitorie che derogano all'obbligo di presentazione di tali dichiarazioni siano applicabili nella Comunità.

Ove, in conformità al primo comma, la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non sia presentata, le autorità doganali effettuano l'analisi dei rischi in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 *sexies* al più tardi alla presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita, se del caso sulla base della corrispondente dichiarazione doganale o di altre informazioni disponibili.

5. Ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per accettare tali dichiarazioni.

6. L'allegato I del presente protocollo stabilisce:

- la forma della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le indicazioni che vi devono figurare,
- le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
- il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
- i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
- qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché contenga tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria.

Articolo 9 quinquies

Operatore economico autorizzato

1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di "operatore economico autorizzato" a qualsiasi operatore economico stabilito nel proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri previsti nell'allegato II del presente protocollo.

A determinate condizioni, tenendo conto in particolare di accordi internazionali con i paesi terzi, è tuttavia possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale di una parte contraente per categorie specifiche di operatori economici autorizzati. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

Un operatore economico autorizzato beneficia di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

2. L'allegato II del presente protocollo stabilisce:

- le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri e le condizioni di concessione di tale qualifica,
- il tipo di agevolazioni che possono essere concesse,
- le condizioni alle quali la qualifica è sospesa o revocata,

- le procedure per lo scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati,
- qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 sexies

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1. I controlli doganali diversi dai controlli a campione si fondano sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici di trattamento dei dati.
2. Ciascuna parte contraente definisce il proprio quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori prioritari di controllo in materia di sicurezza.
3. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei propri sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.
4. Le parti contraenti collaborano al fine di:
 - scambiare informazioni per migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli di sicurezza, e
 - definire, entro un arco di tempo adeguato, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischio comuni e settori prioritari comuni di controllo nonché attuare un sistema elettronico comune di gestione dei rischi.
5. Il comitato misto SEE adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo.

Articolo 9 septies

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1. Il comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del presente capo e di accertare il rispetto delle disposizioni del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 è assicurato mediante:
 - una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza,
 - un esame finalizzato a migliorare l'applicazione delle disposizioni del presente capo o a modificarle per meglio conseguire gli obiettivi,
 - l'organizzazione di riunioni fra esperti delle parti contraenti per discutere questioni specifiche e un riesame delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
3. Le misure adottate in conformità del presente articolo non violano i diritti degli operatori interessati.

Articolo 9 octies

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle disposizioni del presente capo sono protette dalle norme sulla tutela del segreto professionale e dei dati personali vigenti nella parte contraente a cui le informazioni sono trasmesse.

Tali informazioni sono messe a disposizione unicamente delle autorità competenti della parte contraente e sono utilizzate da dette autorità esclusivamente ai fini indicati nel presente capo.

*Articolo 9 nonies***Evoluzione del diritto**

1. Tutte le modifiche della normativa comunitaria concernenti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti introdotte dal presente capo e dagli allegati I e II del presente protocollo formano oggetto della procedura stabilita nel presente articolo.

2. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente capo, la Comunità consulta informalmente esperti dello Stato EFTA interessato secondo la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo.

3. Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.

Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.

4. Per le questioni di pertinenza dello Stato EFTA interessato la Comunità assicura la partecipazione, in qualità di osservatori, di esperti di detto Stato EFTA nel Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

*Articolo 9 decies***Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo**

1. Se una parte contraente non rispetta le condizioni stipulate nel presente capo o se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza nelle parti contraenti non è più assicurata, un'altra parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del presente capo o adottare le misure opportune, previa consultazione del comitato misto SEE e unicamente per l'ambito e la durata strettamente necessari a risolvere la situazione. Gli articoli da 112 a 114 dell'accordo si applicano *mutatis mutandis*.

2. Se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più assicurata perché le modifiche di cui all'articolo 9 *nonies*, paragrafo 3, non sono state decise, l'applicazione del presente capo è sospesa alla data di applicazione della normativa comunitaria in questione, tranne qualora il comitato misto SEE, dopo aver esaminato le misure per mantenerne l'applicazione, decida altrimenti.

*Articolo 9 undecies***Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci**

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

*Articolo 9 duodecies***Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA**

Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 9 terdecies***Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.»;

- 3) sono inseriti i seguenti allegati:

«ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA

Articolo 1

Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Può essere usata documentazione commerciale, portuale o relativa al trasporto, purché contenga le indicazioni necessarie.
 2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾. La dichiarazione sommaria è compilata conformemente alle note esplicative di detto allegato ed è autenticata dalla persona che la redige.
 3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta, o qualsiasi altro mezzo sostitutivo da esse stabilito di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:
 - a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
 - b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona,sempreché le autorità doganali applichino a tali dichiarazioni un livello di gestione dei rischi equivalente a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.
- La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige. Dette dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le indicazioni richieste nel paragrafo 2.
4. Ciascuna parte contraente definisce le condizioni e le procedure secondo le quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita può modificare una o più delle indicazioni in essa contenute dopo averla presentata alle autorità doganali.

Articolo 2

Deroghe all'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. Una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta per le merci seguenti:
 - a) energia elettrica;
 - b) merci importate o esportate mediante conduttura;
 - c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
 - d) merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
 - e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto;
 - f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
 - g) merci corredate di carnet ATA e CPD;
 - h) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
 - i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una parte contraente, o da esso esportate, dalle autorità competenti per la difesa militare delle parti contraenti, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

- j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di produzione gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:
- merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione,
 - merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme; altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme e rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme;
- k) merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite;
- l) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.
2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti in accordi internazionali conclusi da una parte contraente con un paese terzo in materia di sicurezza, con riserva della procedura di cui all'articolo 9 *ter*, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta nella Comunità nei casi contemplati all'articolo 181 *quater*, lettera j), all'articolo 592 *bis*, lettera j), e all'articolo 842 *bis*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione tale ufficio doganale effettua l'analisi dei rischi nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche quando le merci sono destinate all'altra parte contraente.
2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita per le merci destinate a paesi terzi. Tuttavia, quando una dichiarazione di esportazione è utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita, essa è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di esportazione a destinazione di un paese terzo. Tale ufficio competente effettua l'analisi dei rischi sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari.
3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dalle autorità competenti della prima parte contraente alle autorità competenti della seconda. Le parti contraenti cercano di mettersi in contatto per utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga tutte le informazioni necessarie a certificare l'uscita delle merci in questione.

Il comitato misto SEE può tuttavia stabilire casi in cui la trasmissione delle informazioni non è necessaria, purché tali casi non pregiudichino il livello di sicurezza garantito dal presente protocollo.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione delle indicazioni di cui al primo comma alla data di applicazione del presente protocollo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale di un'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte.

Articolo 4

Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli indicati agli articoli 184 *bis* e 592 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 *ter*, paragrafo 3, del presente protocollo, i termini di cui al paragrafo 1 non si applicano qualora accordi internazionali in materia di sicurezza fra la parte contraente e paesi terzi dispongano altrimenti.

(¹) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO II

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

TITOLO I

Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato*Articolo 1***Osservazioni generali**

1. I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato comprendono:
 - a) un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;
 - b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
 - c) se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria; e
 - d) all'occorrenza, adeguate norme di sicurezza.
2. Ogni parte contraente stabilisce la procedura per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.
3. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive autorità doganali verifichino il rispetto di tutte le condizioni e i criteri per la concessione della qualifica da parte dell'operatore economico autorizzato e li rivedano in caso di una modifica sostanziale della normativa applicabile o qualora emergano nuove circostanze che suscitino nelle autorità il ragionevole sospetto che l'operatore non rispetti più le condizioni e i criteri di cui trattasi.

*Articolo 2***Comprovata osservanza**

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:
 - a) il richiedente;
 - b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
 - c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
 - d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.
2. L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.
3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

*Articolo 3***Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti**

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente rispetta i seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
- c) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- d) se del caso, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni di importazione e/o di esportazione;
- e) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
- f) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabiliscano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
- g) disporre di misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

*Articolo 4***Solvibilità finanziaria**

1. Ai fini del presente articolo si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

*Articolo 5***Norme di sicurezza**

1. La sicurezza del richiedente è considerata adeguata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;
 - b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
 - c) le misure relative alla movimentazione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
 - d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione e/o esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
 - e) il richiedente ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

- f) il richiedente effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;
- g) il richiedente assicura che il proprio personale partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Se il richiedente, stabilito nelle parti contraenti, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente allegato.

TITOLO II

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Articolo 6

Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati

Le autorità doganali concedono a un operatore economico autorizzato le agevolazioni seguenti:

- l'ufficio doganale competente può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale o prima della loro uscita, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare. Le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,
- un operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare tali dichiarazioni soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,
- un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. Le autorità doganali possono decidere diversamente, allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi,
- se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità doganale competente decide comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione doganale presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.

TITOLO III

Sospensione e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 7

Sospensione della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
 - a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio della qualifica;
 - b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali;
 - c) su richiesta dell'operatore economico autorizzato quando questi sia temporaneamente incapace di soddisfare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.
4. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
5. Ciascuna parte contraente determina la durata del periodo di sospensione che consente all'operatore economico autorizzato di regolarizzare la situazione.
6. Quando l'operatore economico ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione.

Articolo 8

Revoca della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio revoca la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
 - a) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
 - b) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
 - c) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.
2. Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare la qualifica se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

TITOLO IV

Scambio di informazioni

Articolo 9

Scambio di informazioni

La Commissione europea e le autorità doganali dello Stato EFTA interessato si scambiano periodicamente i seguenti dati relativi all'identità degli operatori economici autorizzati:

- a) numero di identificazione dell'operatore (TIN) in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification Number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);
 - b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
 - c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;
 - d) situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);
 - e) periodi in cui la qualifica è stata modificata;
 - f) data a decorrere dalla quale il certificato è valido;
 - g) autorità che ha rilasciato il certificato.»
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT